

[Sito ufficiale: \(http://www.conseil-etat.fr \)](http://www.conseil-etat.fr)

Traduzione non ufficiale

FRANCIA

I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI: PRESENTAZIONE GENERALE

I tribunali amministrativi sono stati istituiti nel 1953 e da allora rappresentano i giudici amministrativi di diritto comune in prima istanza delle liti amministrative. Esistono attualmente 36 tribunali amministrativi, di cui 28 nella Francia metropolitana, i quali hanno sostituito, con profondi cambiamenti, i consigli delle prefetture che erano stati creati in ogni dipartimento dalla legge del 17 febbraio del 1800.

I tribunali amministrativi sono composti da presidenti di sezione e da consiglieri che esercitano le funzioni di relatori o da commissari del governo.

I magistrati sono assistiti da Cancellieri che assicurano, in particolare, la trasmissione delle memorie e dei documenti probatori tra le parti, nonché la notifica delle decisioni rese.

I tribunali amministrativi sono organizzati e si pronunciano conformemente alle disposizioni del codice di giustizia amministrativa.

LE CORTI AMMINISTRATIVE D'APPELLO: PRESENTAZIONE GENERALE

Le Corti amministrative d'appello sono state create dalla legge del 31 dicembre 1987 di riforma del contenzioso amministrativo. Esse sono divenute i giudici di appello di diritto comune dei tribunali amministrativi, con l'eccezione degli appelli impugnati contro il ricorso a rinvio a giudizio dell'autorità giudiziaria, del contenzioso in materia di elezioni municipali e cantonali, nonché dei ricorsi sui giudizi di legittimità, i quali competono al Consiglio di Stato in appello. Attualmente esistono otto corti amministrative d'appello (Bordeaux, Marsiglia, Nancy, Nantes, Parigi, Douai e Versailles).

Le corti amministrative d'appello sono presiedute da un consigliere di Stato. Esse sono composte da presidenti di sezione, da giudici a latere e da consiglieri che esercitano le funzioni di relatori e di commissari del governo. I magistrati sono assistiti da Cancellieri che assicurano in particolare la trasmissione delle memorie e dei documenti probatori tra le parti, nonché la notifica delle decisioni rese.

Le corti amministrative d'appello sono organizzate e si pronunciano conformemente alle disposizioni del codice di giustizia amministrativa.

I MAGISTRATI DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI E DELLE CORTI AMMINISTRATIVE D'APPELLO

I magistrati dell'ordine amministrativo sono dei funzionari dello Stato e pertanto sono retti anche dal tipico statuto di costoro; tuttavia, dispongono dell'indipendenza e dell'inamovibilità. Il Consiglio costituzionale, in una decisione del 22 luglio 1980, ha consacrato l'esistenza e l'indipendenza della giurisdizione amministrativa, i quali figurano tra i principi fondamentali riconosciuti dalle leggi della Repubblica.

La legge del 31 dicembre 1987 ha istituito il Consiglio superiore dei tribunali amministrativi e delle corti amministrative d'appello. La sua composizione assicura la sua indipendenza e rappresentatività: il consiglio è presieduto dal vice-presidente del Consiglio di Stato, comprende 13 membri di cui 5 rappresentanti eletti tra il personale dei tribunali amministrativi e delle corti amministrative d'appello, nonché 3 personalità qualificate, nominate rispettivamente dal Presidente della Repubblica e dai presidenti dell'Assemblea

Nazionale e del Senato. Il Consiglio ha un ruolo consultivo generale per le questioni riguardanti il personale (misure individuali che concernono la carriera, l'avanzamento e la disciplina dei magistrati).

CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato è consulente del governo. Esamina i progetti di legge e di ordinanza, prima che essi vengano sottoposti al Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio di Stato esprime un parere sulla regolarità giuridica dei testi, sulla forma e sulla loro opportunità amministrativa. Esso può essere inoltre consultato dal governo su tutte le questioni o difficoltà di ordine giuridico o amministrativo ed indica al governo quali sono, tra i progetti di testi comunitari, quelli che riguardano questioni legislative e che devono, di conseguenza, essere trasmessi al Parlamento.

Ogni anno, il Consiglio di Stato trasmette, al Presidente della Repubblica un rapporto pubblico, che presenta in particolare le riforme di ordine legislativo, regolamentare o amministrativo che il Consiglio stesso propone al governo.

Il Consiglio di Stato rappresenta il grado superiore della giurisdizione amministrativa, che giudica le liti tra i privati e l'amministrazione. Esso è giudice di cassazione delle sentenze delle corti amministrative d'appello e delle giurisdizioni amministrative speciali. Giudica, inoltre, in prima e ultima istanza, i ricorsi verso i decreti e gli atti degli organi collegiali con competenza nazionale, nonché in materia di elezioni regionali e di elezioni dei rappresentanti francesi al Parlamento europeo. Inoltre, esso è competente in appello per i contenzioni in materia di elezioni municipali e cantonali e in materia di espulsioni (accompagnamento alle frontiere).

IL RUOLO DEL CONSIGLIO DI STATO IN SENO ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

Il Consiglio di Stato è il giudice supremo delle giurisdizioni amministrative. Tutte le liti che implicano un soggetto pubblico (Stato, regioni, dipartimenti, comuni, istituzioni pubbliche) o una persona privata che riveste una funzione pubblica (gli ordini professionali, le federazioni sportive etc.) sono di competenza delle Giurisdizioni amministrative e quindi, in ultima istanza, del Consiglio di Stato.

In quanto giudice supremo delle Giurisdizioni amministrative, il Consiglio di Stato, come la Corte di Cassazione nell'ordine giudiziario, assicura l'unità della giurisprudenza sul piano nazionale.

Inoltre, per alcune liti, il Consiglio di Stato è competente come giudice d'appello, ovvero come giudice di prima e ultima istanza.

Le decisioni rese dal Consiglio di Stato, che delibera sui contenziosi, sono imperative e non sono suscettibili di alcun ricorso (salvo alcune ricorsi eccezionali, come l'istanza di revocazione o il ricorso per errore materiale).

Il Consiglio di Stato ha quindi una triplice competenza. E' competente:

- in linea generale, come giudice di cassazione per giudicare i ricorsi presentati contro le sentenze pronunciate dalle corti amministrative d'appello e contro le decisioni giurisdizionali delle giurisdizioni amministrative speciali;
- in quanto giudice d'appello, per giudicare gli appelli presentati contro le sentenze dei tribunali amministrativi pronunciate in materia di elezioni municipali e cantonali e in materia di giudizi di legittimità;
- in quanto giudice di prima e ultima istanza, per giudicare le richieste presentate in particolare contro i decreti, gli atti regolamentari dei ministri, le decisioni rese dagli organi collegiali con competenza nazionale, il contenzioso in materia di elezioni regionali o europee.

Tipologia del Contenzioso	1° Istanza	Appello	Cassazione
---------------------------	------------	---------	------------

Contenzioso ordinario

Tutte le liti amministrative, salvo i contenziosi enunciati nelle seguenti colonne.	TA*	CAA**	Consiglio di Stato
■ Elezioni municipali e cantonali	TA	Consiglio di Stato	Consiglio di Stato
■ Contenziosi riguardanti espulsioni	TA	CAA	Consiglio di Stato
■ Ricorsi per vizio di illegittimità	TA	Consiglio di Stato	Consiglio di Stato
■ Ricorsi presentati contro : - i decreti - gli atti regolamentari dei ministri - le decisioni degli organi collegiali con competenza nazionale	Consiglio di Stato	Consiglio di Stato	Consiglio di Stato
■ Contenziosi relativi alla carriera dei funzionari nominati da decreto del Presidente della Repubblica. ■ Contenziosi sulle elezioni regionali ed europee. ■ Liti scaturite all'estero	Consiglio di Stato	Consiglio di Stato	Consiglio di Stato

Contenzioso speciale

■ Giurisdizioni finanziarie (camere regionali dei conti, cortei dei conti) ■ Ordini professionali Giurisdizioni dell'assistenza sociale Contenziosi sulle pensioni, etc...	J.A. *** spécial.	J.A. spécial.	Consiglio di Stato
---	----------------------	------------------	--------------------

*TA = tribunaux administratifs (Tribunali amministrativi)

**CAA = cours administratives d'appel (Corti amministrative d'appello)

***JA = juridictions administratives spécialisées (Corti amministrative speciali)